

Relazione al provvedimento n. 120 del 24 maggio 2022

Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative di imprese autorizzate, e non autorizzate, all'esercizio dell'attività assicurativa è fissata, limitatamente a quelle già in corso al 20 dicembre 2017, dall'art. 12 del provvedimento n. 66/2017 che prevede:

- l'eliminazione della retribuzione annua fissa spettante ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza a partire dall'anno 2018;
- il riconoscimento ai commissari liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza di un compenso costituito unicamente da un'indennità variabile, determinata secondo i criteri preesistenti fissati dall'abrogato provvedimento n. 2509/2007 (art.1 comma 4) e che per il comitato corrisponde al 10% del compenso determinato in favore del commissario liquidatore da ripartirsi in misura prefissata fra tutti i componenti;
- in alternativa un'indennità integrativa nella misura massima di € 50.000, detratto quanto già percepito, per il commissario liquidatore e pari al 10% di quanto percepito a titolo di indennità integrativa dal commissario liquidatore per il comitato di sorveglianza;
- per le procedure liquidatorie aperte prima del 1/1/2010 la possibilità di corrispondere agli organi della liquidazione un compenso premiale fino a tre quote predeterminate così come calcolate in vigenza del provvedimento abrogato n. 2509/2007 in caso di chiusura della procedura entro il 1/1/2021, termine prorogato al 1/01/2022 dal provvedimento n.100 del 15 dicembre 2021;
- per le procedure meno risalenti, aperte a far data dal 2010, la possibilità per gli organi liquidatori di optare per il nuovo sistema di determinazione delle indennità, detraendo tutti i compensi a qualsiasi titolo già erogati dalla procedura in vigenza del precedente regime.

Si è rilevato che, venuta meno la possibilità di riconoscere il compenso premiale previsto dal regime transitorio, la disciplina avrebbe comportato la determinazione per il

presidente e i componenti del comitato di sorveglianza di indennità particolarmente modeste, non adeguate all'impegno e all'attività professionale richiesta.

Inoltre, la previsione di una percentuale da calcolare su quanto in concreto riconosciuto al commissario impediva qualsiasi possibilità di adattamento sulla base dell'effettivo impegno profuso da ciascun componente.

Si è quindi reso necessario riconsiderare alcuni aspetti della relativa disciplina previgente, al fine di rendere più adeguate le indennità dei componenti del comitato di sorveglianza.

Schema del provvedimento IVASS

L'art. 12, come modificato, prevede che al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza spetti un'indennità variabile pari, rispettivamente, al 9% per il presidente e al 7,5% per ciascun componente di quella determinabile in favore del commissario liquidatore.

La modifica del criterio in questione, che sostituisce quello dell'attribuzione del 10% del compenso determinato in favore del commissario liquidatore da ripartirsi in misura prefissata fra tutti i componenti, consente di riconoscere importi più elevati e adeguati all'impegno e alle responsabilità, sia pur non gravosi per il ceto creditorio.

Inoltre la modifica della base di calcolo dei compensi, costituita dall'importo riconoscibile al commissario all'interno del *range* minimo/massimo fissato dal Provvedimento Isvap 2509/2007, e non dal compenso riconosciuto in concreto al commissario, consente di valorizzare il merito personale di ciascun componente e di evitare di traslare automaticamente gli effetti della valutazione dell'operato del commissario liquidatore su presidente e componenti del comitato.

All'art. 3 è previsto che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo in cui è pubblicato sul Bollettino dell'IVASS e che le disposizioni trovino applicazione in favore dei comitati di sorveglianza in carica alla data della sua entrata in vigore, con esclusione dei comitati per i quali è già stato determinato il compenso finale con il riconoscimento del compenso premiale.